

## ACCORDO

*ai sensi dell'art. 15 della l. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016*

**PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO DALLE SCHEDE  
GE6.1.2.g CUP D39J21023900006, GE6.1.4.e CUP D37H20005900006,  
GE6.1.4.f CUP D36G21002640006, GE6.1.4.g CUP D31B21009030006  
DEL PIANO OPERATIVO PON METRO REACT-EU**

Tra

**COMUNE DI GENOVA**, (di seguito anche “il Comune”), partita IVA 00856930102, avente sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, nella doppia veste di **Autorità Urbana** del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e di soggetto **Beneficiario dell'intervento** ai fini del Programma, rappresentato per il presente atto dal Direttore Direzione Ambiente Ing. Michele Prandi, domiciliato per la carica in Via Francia 1, Genova;

e

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**, (di seguito “la Città Metropolitana”), partita IVA 00949170104, avente sede in Genova, Piazzale Mazzini 2, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Città Metropolitana ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2014, rappresentata per il presente atto dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse in Rete, Dott. Agostino Ramella, domiciliato per la carica in Piazzale Mazzini 2, Genova;

e

**AMIU GENOVA S.p.A.** (di seguito anche “AMIU S.p.A.”), C.F. 03818890109, P.IVA 03818890109 avente sede legale in Genova, Via D'Annunzio 27, in qualità di società concessionaria del Contratto di servizio e soggetto **Attuatore degli interventi** per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del bacino del Genovesato con modalità *in house providing*, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Pietro Pongiglione presso la quale elegge domicilio ai fini del presente accordo;

nel seguito indicate congiuntamente anche come “le Parti”

## PREMESSO CHE

- il Comune di Genova ha approvato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00080/2016 del 21/04/2016 gli atti propedeutici all'avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane "PON METRO 2014-2020 REACT EU";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/00110 del 9/06/2016 è stato approvato il Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020), modificato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 0037/2018 (Aggiornamento piano operativo dei progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale "CITTÀ METROPOLITANE 2014/2020" e ulteriormente integrato con le modifiche approvate con la Determina Dirigenziale n. 186.0.0.-80 del 09/11/2021;
- il Comune di Genova, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00196/2021 del 29/07/2021, ha preso atto delle modifiche apportate al programma PON METRO 2014-2020 per un incremento finanziario pari a euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (REACT EU)" pervenuto con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 e ha dato mandato all'Organismo Intermedio del Comune di Genova di procedere alla chiusura della progettazione degli interventi con l'Autorità di Gestione per definire la riprogrammazione degli assi 6, 7 e 8 che andranno a valere sui fondi REACT EU;
- con Determinazione Dirigenziale N.2021-186.0.0.-68 del 01/10/2021 con cui si è proceduto all'approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti GE6.1.2.g; GE6.1.4.e; GE6.1.4.f; GE6.1.4.g nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) 2014 – 2020, a valere su risorse REACT EU;
- l'attuale versione del Piano Operativo, prevede, alle schede progetto:

GE6.1.2.g	intitolata "Mezzi Elettrici AMIU"	CUP D39J21023900006
GE6.1.4.e	intitolata "Ecopunti AMIU"	CUP D37H20005900006
GE6.1.4.f	intitolata "Revamping Scarpino"	CUP D36G21002640006
GE6.1.4.g	intitolata "Fotovoltaico Scarpino"	CUP D31B21009030006

- nello specifico, il Piano Operativo fa espresso riferimento, tra l'altro, ai seguenti contenuti progettuali:
  - eliminazione di emissioni in atmosfera prodotte dai mezzi operativi utilizzati da AMIU S.p.A. per l'attività di raccolta ed igiene del suolo nel centro storico della città di Genova utilizzando mezzi elettrici alimentati da energia prodotta integralmente da fotovoltaico;
  - sviluppo della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti da smaltire, miglioramento della qualità di vita, del decoro e della popolazione residente nel centro storico della città di Genova;

- acquisizione e ammodernamento dell'impianto di depurazione, riqualificazione di struttura preesistente con risparmio di materie prime e prevenzione di rifiuti speciali, generazione di sottoprodotti con abbattimento dei costi economici ed ambientali di trasporto e stoccaggio, depurazione e reimpiego in loco di acqua industriale, impiego energie rinnovabili, creazione di database di dati ambientali e di processo;
  - realizzazione di campo fotovoltaico per autoconsumo a parziale o completa copertura delle discariche 1 e 2, limitazione dell'acquisto di energia elettrica da terzi, abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera;
- l'art.16, comma 1 della legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2014 ss.mm.ii. "Norme in materia di individuazione degli Ambiti Ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" stabilisce che la Città Metropolitana e le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea;
  - la sopra citata normativa regionale di settore, prendendo atto delle disposizioni del riordino delle funzioni fondamentali in materia delle Città Metropolitane (L. 56/2014, art. 1, c. 44) e dei Comuni (L. 135/2012, art. 19, c. 1):
    - all'art. 14 ha definito, rispettivamente, le competenze di Città Metropolitane e Province quali Enti d'Ambito, e dei Comuni;
    - all'art. 15 definisce l'Autorità d'Ambito e il ruolo di Città Metropolitana nei Piani d'ambito del ciclo dei rifiuti;
  - con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato scelto il modello gestionale ed organizzativo dell'*in-house providing* ed è affidato il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione alla Società AMIU Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035;
  - il Contratto di servizio, stipulato in data 08/07/2020, disciplina in conformità alla normativa vigente l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato;
  - ai sensi della delibera di Giunta Comunale di Genova n. 6781 del 29/12/1987, tra gli immobili conferiti alla società AMIU Genova S.P.A., ai fini dell'esecuzione delle proprie funzioni, è presente la discarica di Scarpino la cui gestione seppur non prevista tra le attività disciplinate dal Contratto di servizio, risulta funzionale e strettamente connessa allo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto;

## PRESO ATTO CHE

- Costituisce, altresì, disciplina di riferimento:
  - la Parte IV, Capo III, del D. Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;
  - l’art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con L. n. 148/2011, recante “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”;
  - la L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;
  - la L.R. 12/2015 recante “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”;
  - la L.R. 20/2015 recante “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata ed il riciclaggio”;
  - le Deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria n. 151/2017, n. 176/2017 e n. 412/2019 che definiscono le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata nonché del tasso di riciclaggio e recupero;
  - il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25/03/2015;
  - il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;
  - il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione o del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018;
  - la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm.ii, relativo alla gestione dei rifiuti, definisce le modalità con cui le autorità devono intervenire nel settore;

## VISTI

- il Regolamento Europeo n. 1303 del 2013 sulle disposizioni comuni sui fondi europei e i relativi atti attuativi e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);

- nel corso dell'anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia": sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
  - 6) Ripresa verde, digitale e resiliente;
  - 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale;
  - 8) Assistenza tecnica;
- l'art. 15 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l'esclusione dalla disciplina dettata in materia di appalti pubblici in presenza delle seguenti condizioni:
  - per le cooperazioni realizzate tra Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori e finalizzate a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

### **RICHIAMATI ALTRESÌ**

- la Comunicazione della Commissione Europea intitolata "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (2014/c 200/01) del 28.06.2014 (punto 3.3 3.5 3.7 3.8);
- il Manuale delle procedure - versione 6.0 del 30.04.2021 - approvato dall'Autorità di Gestione (AdG) del programma PON METRO 2014-2020;

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della regolazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del bacino del Genovesato rilasciato in concessione ad AMIU S.p.A. da parte della Città Metropolitana di Genova è costituito

complessivamente da alcune delle attività indicate nell'art. 5 "Servizi Base oggetto di Concessione" del Disciplinare Tecnico, allegato al Contratto di servizio, ossia:

- a. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
  - b. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - c. Spazzamento e lavaggio delle strade;
  - d. Operazioni di pretrattamento, recupero rifiuti, operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
  - e. Gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti;
  - f. Attività di sportello informativo, supporto per la gestione della TA.RI. e rapporti con gli utenti;
  - g. Campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- con la stipula del presente Accordo si realizza, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50 del 2016, una cooperazione tra le due amministrazioni locali intervenienti, il Comune di Genova e la Città Metropolitana di Genova nelle rispettive vesti di Soggetto Beneficiario dell'intervento in oggetto e di Ente di Governo dell'A.T.O. metropolitano, e la società AMIU Genova S.p.A. in qualità di società concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del bacino del Genovesato per la realizzazione degli interventi di cui alle schede:

GE6.1.2.g	intitolata "Mezzi Elettrici AMIU"	CUP D39J21023900006
GE6.1.4.e	intitolata "Ecopunti AMIU"	CUP D37H20005900006
GE6.1.4.f	intitolata "Revamping Scarpino"	CUP D36G21002640006
GE6.1.4.g	intitolata "Fotovoltaico Scarpino"	CUP D31B21009030006

- ai fini dell'art. 15 della legge n.241 del 1990, il presente Accordo è volto a disciplinare lo svolgimento di un'attività comune a tutte le Amministrazioni intervenienti e si qualifica quale "accordo organizzativo, per la realizzazione in collaborazione di una attività di interesse comune e per l'efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti;
- con la firma del presente Accordo si stabiliscono, in capo a tutte le Parti intervenute, una serie di compiti da svolgersi e si definiscono le rispettive responsabilità al fine dell'attuazione dell'operazione indicata in oggetto;
- a conclusione degli interventi, ad avvenuto rimborso da parte del Ministero, successivo alla positiva conclusione dell'attività di verifica, a seguito di rendicontazione da parte della competente Direzione del Comune di Genova, la Direzione stessa provvederà al trasferimento ad AMIU S.p.A. dei fondi relativi all'attuazione degli interventi, a copertura degli effettivi costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nonché per tutti gli altri costi effettivamente sostenuti e rendicontati derivanti dall'attuazione delle operazioni oggetto del presente accordo"

### **PREMESSO ALTRESI' CHE**

lo schema del presente Accordo è stato approvato:

- dal Comune di Genova con Determinazione Dirigenziale n. 2022-151.5.0. -11 esecutiva dal 02/03/2022;
- dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 429/2022 esecutivo dal 02/03/2022;
- da AMIU Genova S.p.A. nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell' 08/03/2022.

### **PREMESSO INFINE CHE**

lo schema del presente Accordo contenente la modifica del solo importo in riduzione della scheda GE6.1.4.f "Revamping Scarpino" è stato approvato:

- dal Comune di Genova con Determinazione Dirigenziale n. 2022-151.0.0.-49 esecutiva dal 07/06/2022;
- dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. n. 1355/2022, esecutivo dal 20/06/2022
- da AMIU Genova S.p.A. nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2022.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI**

al fine di determinare i rispettivi compiti nonché di regolare i rapporti reciproci nell'ambito della prevista realizzazione degli interventi di cui alle schede GE6.1.2.g, intitolata "Mezzi Elettrici AMIU"; GE6.1.4.e, intitolata "Ecopunti AMIU"; GE6.1.4.f, intitolata "Revamping Scarpino" (DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA..); GE6.1.4.g, intitolata "Fotovoltaico Scarpino" del Piano Operativo approvato dal Comune di Genova nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020 REACT EU);

## STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art 1. Valore delle Premesse

Quanto precede si intende qui interamente richiamato e riscritto, considerandosi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### Art 2. Oggetto e Finalità dell'Accordo

- Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano il presente Accordo al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle schede progetto  
GE6.1.2.g intitolata “Mezzi Elettrici AMIU”;  
GE6.1.4.e intitolata “Ecopunti AMIU”;  
GE6.1.4.f intitolata “Revamping Scarpino” (DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA.);  
GE6.1.4.g intitolata “Fotovoltaico Scarpino”;  
allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, approvate nell’ambito del Piano Operativo del PON METRO 2014-2020, che, con la stipula del presente atto, sono riconosciuti quali interventi di interesse comune tra le Parti e volti a traguardare obiettivi di pubblico interesse.
- Gli interventi in oggetto sono finalizzati a realizzare un miglioramento del servizio della gestione integrata dei rifiuti in conformità agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge regionale n. 1 del 2014 reso all’utenza del Comune di Genova tramite un efficientamento del servizio stesso.
- Con la stipula del presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e provvedere ad assegnare gli adempimenti di competenza e le rispettive responsabilità nell’ambito dell’attuazione dell’intervento di cui sopra.

### Art 3. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha valore dalla data della sua stipula fino al completo svolgimento delle attività previste che dovranno necessariamente concludersi entro il 30/11/2023, in coerenza con il termine finale e le disposizioni del Programma Operativo Nazionale PON METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020, come integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all’Italia dallo strumento europeo Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT EU).

### Art 4. Valore dell'intervento

La quota di finanziamento che verrà trasferita, secondo la ripartizione prevista nella tabella sotto indicata, ad AMIU S.p.A. a conclusione delle attività tecniche, sarà pari all’importo complessivo pari ad Euro 16.888.014,15 (sedicimilionioctocottantottomilaquattordici/15) IVA esclusa, comprensivi di progettazione, acquisto dei beni, lavori civili di installazione, sviluppo software, direzione lavori e collaudi.

Tale ammontare rappresenta l’importo massimo riconoscibile a favore di AMIU S.p.A. per

lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo ed è escluso il rimborso dell’IVA.

L’IVA non sarà oggetto di rendicontazione in riferimento agli interventi realizzati da parte di AMIU S.p.A. e non potrà essere oggetto di rimborso ad AMIU S.p.A. stessa in quanto trattasi di spesa non ammissibile:

<b>Dettaglio quote per singola scheda progetto</b>	
<b>Titolo scheda progetto</b>	<b>Importo</b>
GE6.1.2.g “Mezzi Elettrici AMIU” CUP D39J21023900006	€ 3.022.300,00
GE6.1.4.e “Ecopunti AMIU” CUP D37H20005900006	€ 565.714,15
GE6.1.4.f “Revamping Scarpino” (DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA) CUP D36G21002640006	€ 11.300.000,00
GE6.1.4.g “Fotovoltaico Scarpino” CUP D31B21009030006	€ 2.000.000,00
<b>Totale iva esclusa</b>	<b>€ 16.888.014,15 (IVA esclusa)</b>

#### **Art 5. Adempimenti a carico del Comune di Genova**

- Il Comune di Genova, in qualità di Soggetto Beneficiario dell’intervento, è competente ad avviare, supervisionare e controllare l’attuazione del progetto a valere sul PON METRO “CITTA’ METROPOLITANE” 2014-2020 – REACT EU, nel rispetto della normativa dell’Unione, nazionale e regionale nonché dei documenti di regolazione prodotti dall’Autorità di Gestione del Programma.
- Il Comune di Genova si incarica di mantenere i rapporti con l’Autorità di Gestione del Programma, provvedendo alla verifica delle spese sostenute da AMIU S.p.A. e alla loro rendicontazione secondo le regole del Programma.
- Il Comune di Genova verifica e cura il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo, degli adempimenti informativi e pubblicitari connessi all’intervento in esame.

- La competente Direzione del Comune di Genova, con provvedimento, provvede a formulare il relativo impegno di spesa e a trasferire ad AMIU S.p.A. i fondi relativi alla realizzazione degli interventi secondo le tempistiche e le modalità meglio esplicitati in premessa.
- Il Comune di Genova si incarica di fornire ad AMIU S.p.A., prima dell'attuazione dell'intervento in oggetto, tutte le indicazioni relative alle *Check list* di procedura e di spesa rilevanti per i casi di procedure di acquisto di beni e/o servizi per valori superiori alla soglia comunitaria.

#### **Art 6. Adempimenti a carico della Città Metropolitana di Genova**

- La Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente di Governo dell'A.T.O. metropolitano si impegna a garantire l'attività di controllo sull'adempimento da parte di Amiu S.p.A. delle disposizioni contenute nel presente Accordo che hanno riflesso sul Contratto di Servizio.

#### **Art 7. Adempimenti a carico di AMIU Genova S.p.A.**

- Ad AMIU S.p.A. spetta l'attuazione degli interventi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e la corretta realizzazione della spesa.
- Con la firma del presente Accordo, AMIU S.p.A. si impegna:
  - a) a nominare, per ogni intervento, il Responsabile Unico del Procedimento;
  - b) ad acquisire, per ogni intervento, il Codice Unico di Progetto;
  - c) realizzare le opere programmate nelle schede progetto con l'acquisto di beni e servizi e lavori necessari all'attuazione degli interventi, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, come recepita in ambito nazionale con il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 nel rispetto di tutte le condizioni di regolarità della spesa poste ai fini della sua rendicontazione su fondi europei, come espressamente previste dalle Checklist di procedura e di spesa pertinenti.
- AMIU S.p.A. si impegna a garantire che tutti i beni acquistati e le opere realizzate prevedano la possibilità di riportare targhe, cartelloni o altri segnali equivalenti che diano conto della specifica provenienza del finanziamento secondo quanto indicato dalle direttive comunitarie.
- AMIU S.p.A. si impegna inoltre a supportare, per quanto di competenza, il Comune di Genova nell'adempimento delle procedure formali relative all'attuazione dell'intervento e della rendicontazione della spesa nei confronti dei soggetti finanziatori.

- AMIU S.p.A. si impegna al puntuale rispetto delle seguenti disposizioni:
  - vincolo di destinazione d'uso volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell'area oggetto del servizio, su tutti i beni strumentali acquistati da AMIU S.p.A. per l'attuazione degli interventi;
  - non alienabilità da parte di AMIU S.p.A. dei beni acquistati per l'attuazione dell'intervento;
  - divieto di ammortamento dei beni finanziati;
  - divieto di doppio finanziamento per i beni acquistati tramite PON METRO 2014-2020 REACT EU;
  - i costi relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni acquistati a carico di AMIU S.p.A. dovranno essere valutati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
  - vincolo di reversibilità su tutti i beni acquistati in caso di cessazione del servizio e, a tal fine, garanzia di assoluta neutralizzazione degli stessi (ad esempio tramite l'esclusione del ricorso a qualsiasi sistema, anche informatico, soggetto a privativa industriale di AMIU S.p.A. o di altri soggetti);
  - dotazione di una contabilità separata dalla quale dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dall'esercizio degli interventi del PON METRO 2014-2020 rispetto agli altri servizi svolti, nel caso in cui l'azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidatole con il Contratto di servizio;
  - divieto di utilizzare i beni patrimoniali acquistati per operazioni (es. patrimoniali, finanziarie, commerciali ecc.) se non previamente autorizzate da parte dei due Enti;
  - AMIU S.p.A. si impegna, a conclusione delle attività, a produrre la documentazione relativa alle procedure e alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui alle schede progetto oggetto del presente Accordo;
  - AMIU S.p.A. assume le responsabilità inerenti all'osservanza degli obblighi di cui al punto 2 del presente articolo in conformità alle norme europee e nazionali in caso di esito negativo delle relative procedure determinato da inadempienze od omissioni o negligenze da parte di AMIU S.p.A. stessa.

#### **Art 8. Adempimenti a carico delle Parti**

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano fin d'ora ad assicurare, dandone conto in atti:

- il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.136/2001 e ss.mm.ii.);
- il rispetto della normativa civilistica e fiscale in relazione alla spesa da effettuarsi;

- il rispetto del principio di localizzazione, secondo il quale la spesa sostenuta deve essere relativa ad una operazione localizzata nell'area del Programma, come già previsto dai documenti programmatici e come le Parti si danno atto già con la firma del presente Accordo.
- AMIU S.p.A. e Comune di Genova si impegnano a verificare:
  - che le procedure di acquisto di beni o servizi per l'attuazione del presente Accordo siano eseguite conformemente a quanto previsto dalle *Check list*, di procedura e di spesa, pertinenti e che le stesse siano oggetto di verifica da parte del Comune di Genova, nelle forme e nei termini previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del PON METRO 2014-2020-REACT EU;
  - che le prestazioni oggetto della documentazione giustificativa non siano state oggetto di precedenti pagamenti;
  - che sia conservata e opportunamente fascicolata la documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura dei beni e/o dei servizi;
  - che vi sia corrispondenza tra le voci di spesa contenute nei documenti di spesa e l'oggetto degli interventi;
  - che tutte le fatture emesse dagli aggiudicatari in conseguenza degli affidamenti effettuati da AMIU S.p.A. relative all'attuazione delle operazioni in oggetto, siano emesse in formato **elettronico e contengano le seguenti informazioni:**
    - ✓ Titolo del progetto con specifica indicazione della scheda progetto cui si riferisce ammesso al finanziamento nell'ambito del PON "CITTA' METROPOLITANE" 2014-2020- REACT EU;
    - ✓ Indicazione del PON "CITTA' METROPOLITANE" 2014-2020 REACT EU;
    - ✓ Estremi identificativi del contratto/convenzione a cui la fattura si riferisce;
    - ✓ Numero della fattura/;
    - ✓ Data di fatturazione;
    - ✓ Estremi identificativi dell'intestatario;
    - ✓ Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
    - ✓ Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (per le forniture si dovrà indicare il dettaglio dei beni forniti con l'indicazione, nel caso, del luogo di installazione degli stessi);
    - ✓ Il CUP dei progetti;
- nonché la documentazione a comprova dell'attività svolta da AMIU S.p.A. in sede di richiesta di rimborso al Comune di Genova delle spese sostenute;
- che la prestazione/fornitura oggetto della spesa sia eseguita nei termini previsti dal presente Accordo e nei più stringenti termini eventualmente previsti dal contratto da stipularsi con il fornitore;
-

- che la spesa sostenuta non sia derivante da modifiche contrattuali non ammissibili ai sensi di legge o in relazione alle norme europee;
- che relativamente al conseguente pagamento, inoltre, il Comune di Genova e AMIU S.p.A. si impegnano a verificare che:
  - siano presenti i documenti che attestano gli avvenuti pagamenti;
  - il documento attestante il pagamento sia regolare;
  - la liquidazione sia avvenuta nel periodo ammissibile;
  - l'importo liquidato corrisponda a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa;
- il documento comprovante il pagamento riporti gli estremi del beneficiario, della fattura, del PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 – REACT EU, del titolo del progetto ammesso al finanziamento del codice ammesso a finanziamento, del codice del progetto e del CUP;

#### **Art 9. Impegni e obblighi delle Parti in merito alla gestione della proprietà dei beni**

- Secondo quanto stabilito dall'art. 7, AMIU S.p.A. assume la proprietà dei beni acquistati.
- Le Parti si danno reciprocamente atto che tale acquisto avviene nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di Aiuti di Stato, al fine di evitare qualsiasi vantaggio competitivo fornito dal possesso di tali beni a favore dell'azienda concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani per fini che vadano aldilà del contratto e dei vincoli in essere; AMIU S.p.A., a tal fine, si impegna nel rispetto delle clausole del Contratto di Servizio:
  - alla non alienazione dei beni oggetto dell'Accordo e, in caso di eccezionali esigenze sopravvenute legate, per esempio, ad una evoluzione tecnologica sopravvenuta, la loro alienazione potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte del Comune di Genova;
  - a che il ricavato dell'eventuale alienazione sia interamente destinato all'acquisto di beni aventi il medesimo scopo o, comunque, diretti al miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - al termine del periodo di affidamento a mettere a disposizione degli Enti affidanti, ovvero del nuovo gestore subentrante, i beni del presente Accordo che costituiscono beni strumentali all'attività disciplinata dal Contratto di servizio;
  - ad adottare le opportune prassi di rilevazione contabile ed esposizione a bilancio, al fine di evitare il doppio finanziamento;
  - a considerare i beni acquistati a fronte dei contributi in oggetto come aggiuntivi rispetto agli impegni previsti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria della azienda e rientranti nell'ambito degli interventi operati tramite autofinanziamento;
  - a garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto di servizio, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico

organizzativa) previsti dal Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto; nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento;

- al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni del Piano Metropolitan, conformemente al Piano d'Ambito alle deliberazioni del Comitato d'Ambito, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione adottati dalla Città Metropolitana di Genova e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Piano Metropolitan.

- Tutti i costi relativi alla manutenzione dei beni acquistati in attuazione del presente Accordo sono a carico di AMIU S.p.A.

#### **Art 10. Clausola compromissoria**

- Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza dal presente Accordo.
- In caso di mancata composizione per le vie di cui al comma 1, il foro territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà quello di Genova. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR Liguria.

#### **Art 11. Spese di registrazione**

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, e tutte le eventuali spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Genova

Ing. Michele Prandi

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott. Agostino Ramella

Per AMIU Genova S.p.A.

Dott. Pietro Pongiglione